



**Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Lanciano**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PAGAMENTO
DEI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE
ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N.1 del 19 GENNAIO 2021



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PAGAMENTO

DEI CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Odcec dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano, ovvero "Sezione A Commercialisti", "Sezione B Esperti Contabili", "Elenco Speciale", "STP" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 139/2005 e dal vigente Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in vigore dal 14 gennaio 2009, e del contributo di iscrizione nel Registro del Tirocinio.

Premesso quanto segue:

- a.** il contributo annuale si compone di una quota di spettanza del Consiglio Nazionale, decisa e comunicata a ciascun Ordine territoriale entro il 30 ottobre di ogni anno. Tale quota, che può subire variazioni di anno in anno, esprime la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti e deve essere incassata dall'Ordine territoriale per conto del Consiglio Nazionale. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun Ordine territoriale deve provvedere a riversare al Consiglio nazionale le somme riscosse nell'anno precedente per conto di quest'ultimo;
- b.** qualora alla data di iscrizione all'Albo il Consiglio Nazionale non avesse ancora determinato la quota di propria spettanza, il Consiglio dell'Odcec di Lanciano richiederà il medesimo importo stabilito per l'anno precedente, salvo riservarsi la facoltà di esigere dagli iscritti un versamento a titolo di adeguamento;
- c.** nel caso di esercizio di tale facoltà, il Consiglio dell'Odcec di Lanciano dovrà darne immediata comunicazione all'iscritto;
- d.** la quota di spettanza dell'Odcec di Lanciano è proposta dal relativo Consiglio e sottoposto all'Assemblea degli iscritti in occasione dell'annuale approvazione del Bilancio



Preventivo (entro il 30 novembre di ogni anno), per la relativa approvazione;

e. la misura del contributo dovuto dai tirocinanti è proposta dal relativo Consiglio e sottoposto all'Assemblea degli iscritti in occasione dell'annuale approvazione del Bilancio Preventivo (entro il 30 novembre di ogni anno), per la relativa approvazione.

Art. 2 – Prima iscrizione

Il soggetto, che dopo aver sostenuto con successo l'esame di abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile, decide di iscriversi all'Odcec di Lanciano, versa all'atto dell'iscrizione una tantum di 100,00 € quale quota di nuova iscrizione ed il contributo annuale comprensivo di quanto dovuto all'Odcec di Lanciano e di quanto dovuto al Consiglio Nazionale, con riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) dell' art.1 del presente Regolamento.

Art. 3 – Iscrizione a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza

L'iscritto che intende iscriversi all'Odcec di Lanciano a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza, dovrà corrispondere una tantum di 100,00 € quale quota di nuova iscrizione.

Con l'Ordine di provenienza bisogna verificare:

- I. la data in cui si chiede il trasferimento;
- II. se la quota di iscrizione di competenza del Consiglio Nazionale per l'anno oggetto del trasferimento sia già stata pagata;
- III. se la quota di iscrizione di competenza dell'Ordine per l'anno oggetto del trasferimento sia già stata pagata.

Si possono dunque verificare le seguenti ipotesi:

a) l'iscritto ha già versato all'Ordine di provenienza la sola quota spettante al Consiglio Nazionale: l'Odcec di Lanciano provvede alla riscossione nei confronti dell'iscritto della sola quota di propria spettanza rapportata in dodicesimi;

b) l'iscritto ha già versato all'Ordine di provenienza la sola quota spettante all'Ordine territoriale: l'Odcec di Lanciano provvede alla riscossione della quota di propria spettanza



da parte dell'Ordine di provenienze calcolata in dodicesimi, e della quota spettante al Consiglio Nazionale da parte dell'Iscritto con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) dell' art.1 del presente Regolamento;

c) l'iscritto ha già versato all'Ordine di provenienza la quota di spettanza dell'Ordine territoriale e la quota di spettanza del Consiglio Nazionale: l'Odcec di Lanciano provvede alla riscossione della sola quota di propria spettanza rapportata in dodicesimi e richiesta all'Ordine di Provenienza;

d) l'iscritto, alla data di richiesta del trasferimento da altro Ordine non ha pagato alcuna quota di iscrizione per l'anno in corso: l'Odcec di Lanciano provvede alla riscossione della quota medesima comprensiva di quanto di propria spettanza calcolata in dodicesimi e di quanto spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) dell' art.1 del presente Regolamento.

Art. 4 – Trasferimento ad altro Ordine di appartenenza

Nel caso in cui l'Iscritto a seguito di trasferimento, richiede la cancellazione dall'Odcec di Lanciano per iscriversi ad altro (sia dall'Albo che dall'Elenco speciale) e la richiesta di trasferimento viene presentata entro il 31/03 dell'anno in questione, non verrà richiesta la quota di spettanza del Consiglio Nazionale ma solo la quota di spettanza all'Ordine in dodicesimi.

Se la richiesta di trasferimento avviene successivamente al 31/03 dell'anno in questione, sarà dovuta la quota di spettanza dell'Odcec di Lanciano in dodicesimi oltre alla quota spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) del presente Regolamento. Il pagamento della quota è condizione *sine qua non* per rilasciare il nulla osta al trasferimento.

Art. 5 – Richiesta di cancellazione dall'Albo

L'Iscritto non è tenuto al versamento del contributo per l'anno successivo se presenta entro e non oltre il 31 dicembre la richiesta di cancellazione.



Art. 6 – Iscrizione nella sezione speciale dell’Albo art. 8 D.M. n. 34/2013 Società tra Professionisti (STP)

E’ il caso in cui una Società tra Professionisti “STP” chiede l’iscrizione nella sezione speciale STP dell’Albo, come previsto dall’art. 8 D.M. n. 34/2013.

La Società tra Professionisti è regolamentata dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013. Il presente Regolamento rimanda agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, che disciplinano gli obblighi di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo e le formalità necessarie per richiederla.

In relazione alla misura della quota di iscrizione, si prevede che all’atto della richiesta di iscrizione della STP sia versata una tantum di 100,00 € quale quota di nuova iscrizione per la Società ed il contributo che sarà annualmente deliberato dal CO, oltre alla quota di competenza del Consiglio Nazionale.

Art. 7 – Iscrizione nel Registro del Tirocinio

Il soggetto che intraprende il tirocinio professionale con conseguente richiesta di iscrizione nel Registro dei Tirocinanti, anche in caso di trasferimento da altro Odcec, paga una tantum di 300,00 € quale quota di nuova iscrizione, nulla è dovuto al Consiglio Nazionale.

Art. 8 – Mancato versamento della quota nei termini stabiliti dall’Odcec

Salvo quanto disposto dal D. Lgs. 139/2005 e dal vigente Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio dell’Odcec di Lanciano col presente Regolamento disciplina il mancato pagamento della quota nei termini stabiliti.

La quota di iscrizione annuale da parte degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano, ovvero “Sezione A Commercialisti”, “Sezione B Esperti Contabili”, “Elenco Speciale”, “STP”, deve essere corrisposta in un’unica soluzione entro il **31 marzo di ciascun anno.**

Trascorsi 30 giorni dalla suddetta scadenza, la Segreteria dell’Ordine invierà lettera di



sollecito all'iscritto che non abbia ancora provveduto al pagamento della quota, concedendogli il termine di **15 giorni** per adempiere al proprio obbligo, entro il quale l'iscritto che non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione a causa di difficoltà economiche dimostrabili, potrà chiedere all'Odcec di Lanciano la rateazione dell'importo dovuto fino ad un massimo di cinque rate mensili.

Scaduti i **15 giorni** senza che l'iscritto abbia adempiuto al proprio obbligo, o anche nel caso di un solo omesso versamento delle rate concordate, il Consiglio dell'Ordine trasmetterà la pratica al Consiglio di Disciplina che avvierà l'istruttoria per l'apertura del Procedimento Disciplinare così come disciplinato dal Capo V del D. Lgs. 139/2005 (artt. 49-57) e dall'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sentito l'iscritto, secondo quanto disposto dal c. 7 dell'art. 50 del D. Lgs. 139/2005, esperite le formalità amministrative ivi previste e accertato il mancato pagamento nel termine ultimo concessogli, il Consiglio di Disciplina pronuncerà la sospensione per morosità che permarrà fino a quando l'iscritto non dimostri di aver spontaneamente pagato le somme dovute.

Nel caso in cui, decorso il termine di un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia adempiuto, il Consiglio dell'Ordine pone in essere la procedura di cancellazione con le modalità previste dall'art. 7 c. 3 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Consiglio dell'Ordine, previa comunicazione all'iscritto con diffida a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 15 giorni, avvierà le pratiche legali per il recupero di quanto dovuto; in tal caso, verrà addebitata all'iscritto la relativa spesa sostenuta dall'Odcec di Lanciano.

A tutti gli iscritti che non hanno versato il contributo annuale entro il 15/05 di ogni anno verrà applicata una tantum di 20,00 € per spese di segreteria.

In relazione al contributo dovuto dai tirocinanti, si stabilisce che lo stesso debba essere



pagato prima della richiesta di iscrizione nel relativo Registro, al fine di dar seguito all'iscrizione medesima.

Art. 9 – Decorrenza

Il presente Regolamento, entra in vigore a decorrere dall'anno 2021.

Art. 10 – Varie

Per tutto quanto non espressamente previsto in tale Regolamento si fa riferimento a quanto disposto in materia dal D. Lgs. 139/2005 e dal Regolamento ad oggi vigente per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.